EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 1° luglio 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 266.

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze e per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Sospensione dei termini

Art. 1.

Nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonchè nei comuni di Castelleone Suasa, Castel Colonna, Corinaldo, Filottrano, Monterado, Ostra Vetere e Ripe, colpiti dal terremoto verificatosi nel giugno 1972, è sospeso dal 14 giugno al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto nel territorio di tali comuni, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico e il concorso pronostici.

Per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 14 giugno 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purchè siano già scaduti o vengano a scadere entro il 30 novembre 1972.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dal terremoto.

Art. 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona curerà, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 4.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'art. 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.

Art. 5.

La sospensione della scadenza dei titoli di credito disposta dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge

4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, deve intendersi applicabile anche ai titoli di credito scadenti entro il 30 giugno 1972.

Agevolazioni in materia tributaria

Art. 6.

La sospensione dei termini di cui all'art. 1, per la generalità degli abitanti dei comuni ivi indicati, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso articolo.

Art. 7.

Nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per l'avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data del 14 giugno 1972 o sia avvenuta nei trenta giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Per la generalità dei contribuenti dei comuni elencati all'art. 1 del presente decreto è concessa la sospensione della riscossione fino al 28 febbraio 1973 della imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, della imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, della addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte del reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto concorra almeno nella misura del 70 % alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1972.

Art. 9.

Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1972, a richiesta dell'interessato, lo sgravio della imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovraimposta, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 10.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni colpiti dal terremoto, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Art. 11.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 8, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1973, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni suddetti di rivedere, entro il 30 giugno 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti non dovuti relativamente all'anno 1972.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 12.

La riscossione delle imposte e tasse nonchè delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di aprile 1973 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 13.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni terremotati previsti dal presente decreto sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'I.G.E., dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati per la riparazione di opere danneggiate dai movimenti tellurici di cui al presente decreto, sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

Art. 14.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'I.G.E. i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona colpita dal sisma.

I materiali, di cui al precedente comma, importati dall'estero, sono esenti dall'imposta prevista dall'art. 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e dalla relativa imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 14 giugno 1972 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui la imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del giugno 1972.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale sulle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonchè da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 14 giugno 1972 o successivamente a causa del terremoto del giugno 1972.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto o di aver sopportato danni in conseguenza del terremoto in quei comuni.

Soppressione degli esami nelle scuole elementari

Art. 15.

Gli esami della sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72, conclusivi del 1° e del 2° ciclo didattico per gli alunni delle scuole elementari pubbliche nei comuni della provincia di Ancona colpiti dai movimenti tellurici nel giugno 1972 e nelle quali gli esami medesimi non hanno potuto aver luogo, sono sostituiti a tutti gli effetti da scrutini determinati dalle commissioni, costituite per gli esami predetti, sulla base dei dati contenuti nei registri di classe e nelle pagelle e in base alla illustrazione verbale dell'insegnante di classe.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA — VALSECCHI — SCALFARO — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 118. — VALENTINI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. **267**.

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per la pubblica istruzione e per la sanità:

Decreta:

TITOLO I

Miglioramenti dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali, rivalutazione delle pensioni contributive ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, risultanti dall'applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali rispettivamente in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati a:

lire 30.000 mensili per i titolari di età inferiore a 65 anni;

lire 32.000 mensili per i titolari che abbiano compiuto 65 anni di età.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a lire 234.000 annue.

A decorrere dal 1° luglio 1972, il limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella misura di L. 156.000 annue, è elevato a lire 234.000 annue.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 ai titolari della pensione sociale prevista dal primo comma, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma di detto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

I redditi di cui al secondo comma sono ulteriormente elevati nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali disposti da futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della legge sopracitata.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 sono aumentate in misura pari alle seguenti percentuali a fianco di ciascun periodo indicate:

pensioni aventi decorrenza anteriore al 1952: 40 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1952: 38 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1953: 36 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1954: 34 per cento:
pensioni aventi decorrenza dal 1955: 32 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1956: 30 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1957: 28 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1958: 26 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1959: 24 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1960: 22 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1961: 20 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1962: 18 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1963: 16 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1964: 14 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1965: 12 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1966: 10 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal 1967: 8 per cento;
pensioni aventi decorrenza dal periodo compreso fra il 1° gennaio 1968 ed il 30 aprile 1968: 6 per cento.

Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

Sono escluse dagli aumenti le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, già riliquidate o da riliquidare in forma retributiva con decorrenza anteriore al 1° luglio 1972.

Le percentuali di aumento di cui al primo comma si applicano sull'importo della pensione, non integrato al trattamento minimo, complessivamente spettante al 30 giugno 1972.

Le percentuali suddette, nella stessa misura prevista in relazione alla decorrenza originaria della pensione, si applicano, altresì, alle quote di pensione derivanti da contributi versati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e degli articoli 50, 51 e 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che si collochino temporalmente in data anteriore al 1° luglio 1972, anche se tali quote siano attribuite con decorrenza successiva al 30 giugno 1972.

Art. 4.

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi almeno fino alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno facoltà di optare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge sopracitata.

La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Art. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1972 al superstite di assicurato o di pensionato primo titolare di pensione indiretta o di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi spettano, per ogni contitolare, le quote di maggiorazione della pensione suddetta di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 ed all'art. 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella misura, entro i limiti ed alle condizioni stabilite per le pensioni dirette.

Art. 6.

Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'art. 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra citata che disciplina la perequazione automatica delle pensioni.

I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle seguenti misure:

a) redditi e proventi di qualsiasi natura — ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di pensione — per il coniuge o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione di importo più elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento;

b) redditi e proventi di qualsiasi natura — ivi compresi quelli derivanti da trattamento di pensione — per i due genitori, all'importo di cui alla lettera *a*) maggiorato del 75 per cento.

TITOLO II

Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 7.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1971, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari la misura del trattamento di quiescenza è determinata con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto.

Art. 8.

Nei casi previsti dall'art. 7 per gli iscritti che, nell'ultimo quinquennio precedente la cessazione, abbiano avuto, in conformità degli ordinamenti di servizio, variazioni di retribuzioni dovute al mutamento della durata giornaliera della prestazione, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, si prende a base la media ponderata delle differenti retribuzioni corrispondenti ai servizi di diverse durate giornaliere, aggiornate al trattamento economico vigente alla data di cessazione per la qualifica e per gli aumenti riferiti alla data stessa. A tal fine i servizi si considerano espressi in mesi interi, trascurando le frazioni di mese non superiori a quindici giorni. Tale media, nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° gennaio 1975, è computata sul periodo intercorrente dal 1° gennaio 1970 alla data di cessazione.

Art. 9.

Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari alla data di cessazione dal servizio, in relazione all'elevazione della retribuzione stessa, stabilita dal successivo art. 16, è diminuita, anzichè della somma di lire 50.000 prevista dagli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, di un importo pari all'ammontare dell'indennità integrativa speciale, previsto, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, per l'anno solare in cui cade la predetta data di cessazione.

Art. 10.

Nei casi contemplati dall'art. 7 per gli iscritti alla Cassa sanitari la quota *a*) del trattamento previsto dall'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, qualora si tratti di pensione diretta di privilegio, in nessun caso può essere inferiore al 50 per cento, ai due terzi o al 90 per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda o alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 11.

Nei casi previsti dall'art. 7 qualora la morte di titolare di pensione diretta di privilegio della Cassa sanitari sia dovuta alla stessa causa che ha dato origine alla pensione, il trattamento originario è scisso nella parte non eccedente il 50 per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede. Nel caso di aumenti intercorsi tra la data di cessazione dal servizio e la data di morte, il trattamento in atto è scisso proporzionalmente nelle due parti corrispondenti. La prima parte è riversibile per intero e l'altra secondo le aliquote previste dal comma primo dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Art. 12.

Nei casi contemplati dall'articolo 7 per gli iscritti che, al 1° luglio 1971, abbiano compiuto i cinquanta anni di età e che cessino con un servizio utile di almeno quaranta anni spetta il trattamento più favorevole tra quello determinato in base ai precedenti articoli e quello derivante dall'applicazione delle norme preesistenti. A tal fine quest'ultimo trattamento si considera aumentato del 20 per cento, per la parte di esso non comprensiva dell'eventuale maggiorazione derivante dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Per le cessazioni dal servizio contemplate nel comma precedente, i servizi od i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini indicati alla lettera *a*) degli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Il contributo di riscatto, per le domande presentate posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato *A* della citata legge del 1965, n. 965. A tal fine, la parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto, di cui al n. 1) delle norme stesse, è diminuita, anzichè di lire 50.000, dell'importo indicato dall'articolo 3 determinato con riferimento alla data della domanda.

Art. 13.

Per le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, corrisposte dalla Cassa per le pensioni ai sanitari e relative a cessazioni dal servizio non posteriori al 30 settembre 1970, l'importo annuo lordo spettante a tale data è aumentato, con effetto dal 1° ottobre 1970:

del 40 per cento sulla parte non eccedente le lire ottocentomila annue;

del 25 per cento, del 20 per cento, del 15 per cento, rispettivamente per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, dal 1° luglio 1965 al 30 settembre 1970 per la parte eccedente le lire ottocentomila.

In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore a lire 390.000 o superiore a lire 780.000.

Ai titolari di pensioni dirette ed indirette relative a cessazioni dal servizio dal 1° ottobre 1970 al 30 giugno 1971 competono, a far tempo dalla data di decorrenza della pensione, gli aumenti indicati nei commi precedenti riferibilmente ai casi di cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 settembre 1970.

Per le cessazioni dal servizio riguardate dai commi precedenti qualora si tratti di pensione diretta di privilegio di prima categoria o di pensione indiretta di privilegio oppure di pensione di riversibilità di pensione diretta di privilegio di prima categoria, nel caso in cui la morte del titolare sia dovuta alla stessa causa che ha dato origine alla pensione di privilegio, gli aumenti previsti dai commi predetti si applicano dopo aver apportato al rispettivo trattamento di privilegio la maggiorazione del 20 per cento.

Gli aumenti previsti dai commi precedenti si applicano sugli importi delle pensioni considerati senza la eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dai commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di 500 lire.

Art. 14.

Con effetto dal 1° luglio 1971, in nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta è inferiore a lire 455.000 e della pensione indiretta e di riversibilità a lire 416.000. L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso è inferiore a lire 715.000.

Art. 15.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari nei casi di cessazione dal servizio dal 7 marzo 1968 al 30 giugno 1971, nonchè, ai soli fini della determinazione del trattamento derivante dall'applicazione delle norme preesistenti, nei casi di cessazione a partire dal 1° luglio 1971 in cui occorra effettuare il confronto per la scelta del trattamento più favorevole prevista dal comma primo dell'articolo 6, le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824, si devono intendere nel senso che:

a) in applicazione dell'articolo 2, la pensione teorica è elevata, moltiplicandola per il rapporto tra l'ultima retribuzione annua contributiva attribuita ai sensi dello stesso art. 2 e quella effettivamente goduta alla data di cessazione dal servizio;

b) in applicazione dell'art. 3, la pensione teorica ottenuta dalla operazione di cui alla lettera *a*), è successivamente elevata, ai fini del trattamento spettante con l'aumento di 7 o 10 anni, moltiplicandola per il coefficiente della tabella *A* unita al presente decreto.

Art. 16.

A partire dal 1° gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da comprendere l'intero importo dell'indennità integrativa speciale percepito in attività di servizio. Per quanto concerne la valutazione dei servizi ai fini dell'accertamento dei contributi e della determinazione della misura del trattamento di quiescenza sono estese le norme contenute nell'art. 10 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, qualora si tratti di iscrizione obbligatoria decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1948, l'eventuale sistemazione contributiva si effettua limitatamente al periodo decorrente da tale ultima data. Per l'iscritto alla Cassa predetta non si applicano le norme contenute nell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Art. 17.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ai titolari di pensioni dirette di privilegio delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono estese, alle stesse condizioni e modalità, le norme contenute nella legge 25 febbraio 1971, n. 95, per la parte contemplata dalle seguenti lettere:

a) l'adozione delle nuove tabelle *A*, *E*, *F* e *F1* indicate al primo comma dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, anche ai fini della determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità previsto dal secondo comma dell'articolo stesso;

b) l'elevazione degli assegni di superinvalidità alle nuove misure indicate dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

c) la fissazione dell'unica misura annua di lire 444.000 dell'assegno complementare per tutti gli invalidi di prima categoria con o senza assegni di superinvalidità prevista dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

d) la sostituzione dell'assegno integratore per i figli di cui all'art. 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, con l'aumento a titolo di integrazione del trattamento per la moglie e per i figli previsto dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

e) le nuove misure dell'indennità per l'accompagnatore indicate nell'art. 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

f) a favore dei grandi invalidi la concessione dello assegno speciale annuo indicato dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

g) a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio di prima categoria, la nuova misura dell'indennità speciale annua prevista dall'art. 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, derivante dall'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.

Per i titolari di pensione diretta di privilegio in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la revisione della classificazione delle mutilazioni ed infermità precedentemente attribuita, derivante dall'applicazione delle nuove tabelle indicate alla lettera *a*) che può comportare il passaggio a categorie intermedie tra la seconda e la prima o alla prima, nonchè la concessione o variazione dell'assegno speciale annuo di cui alla lettera *f*) si effettuano a domanda degli interessati.

TITOLO III

Miglioramenti ai pensionati e modifiche agli ordinamenti delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 18.

Con decorrenza 1° gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1970 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensio-

ni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1970, è aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per l'eccedenza fino a lire 4.000.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 6.000.000 e per la parte residuale:

35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

30, 25, 20 e 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1967;

20, 15, 10 e 5 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1968 al 30 giugno 1970.

Gli aumenti previsti dai commi precedenti si applicano sugli importi delle pensioni considerati senza la eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, numero 824.

L'aumento annuo lordo risultante dalla applicazione dei commi precedenti, nel caso in cui sia inferiore a lire 156.000, viene elevato a tale importo.

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dalla applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di 500 lire.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle Direzioni provinciali del Tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

A partire dal 1° gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per l'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da comprendere l'intero importo dell'indennità integrativa speciale percepito in attività di servizio.

A partire dalla predetta data, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è pari al 18,50 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 13,20 per cento a carico dello ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto.

Art. 20.

Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita alla data di cessazione dal servizio all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e all'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è diminuita, anzichè della somma di lire 50.000 di cui agli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, dell'importo dell'indennità integrativa speciale previsto, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni per l'anno solare in cui cade la predetta data di cessazione.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, in applicazione delle norme riportate nell'allegato *A* della citata legge 1965, n. 965, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data della domanda stessa è apportata la diminuzione stabilita dal comma precedente.

Art. 21.

Il termine previsto dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza — compreso quello della ragioneria centrale — è prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1976.

TITOLO IV

Aumento degli assegni mensili a favore dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti

Art. 22.

A decorrere dal 1° luglio 1972, è elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali è in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge medesima.

E', altresì, elevato a lire 18.000 mensili, con la stessa decorrenza, l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 17 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 23.

A decorrere dal 1° luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è elevato a lire 18.000.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

Art. 24.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 del presente decreto, l'apporto dello Stato al fondo sociale, indicato nella tabella *A* allegata alla legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato di lire 219 miliardi, ripartito in ragione di lire 33 miliardi per l'anno 1972 e di lire 62 miliardi per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975.

In relazione al disposto del precedente comma, la somma di lire 2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'art. 2 della citata legge 30 aprile 1969, numero 153 è elevata a lire 3.078,4 miliardi e, conseguentemente, il terzo comma dell'art. 3 della stessa legge sostituito dal seguente:

« All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:

per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonchè le disponibilità conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in una o più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito ».

Art. 25.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 22 e 23 del presente decreto, valutato, rispettivamente, per l'anno finanziario 1972, in lire 11.600 milioni ed in lire 545 milioni, si provvede mediante corrispondenti

riduzioni del Fondo inscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — MALAGODI — COPPO — TAVIANI — SCALFARO — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 119. — VALENTINI

TABELLA A

Coefficienti da applicare alla pensione teorica nei casi previsti dall'art. 15

Servizio utile (anni)	Coefficienti relativi ad un aumento del servizio utile pari a: 7 anni	10 anni	Servizio utile (anni)	Coefficienti relativi ad un aumento del servizio utile pari a: 7 anni	10 anni
5		3,67083	28	1,49731	1,76106
6		3,27530	29	1,48850	1,74999
7		2,99110	30	1,48222	1,73966
8	2,16685	2,77831	31	1,47460	1,72798
9	2,05926	2,61390	32	1,46955	1,71954
10	1,97140	2,48304	33	1,46294	1,70935
11	1,90181	2,37675	34	1,45673	1,70230
12	1,84435	2,28866	35	1,45304	1,69589
13	1,79593	2,21465	36	1,44758	1,68748
14	1,75320	2,14920	37	1,44457	1,68211
15	1,71811	2,09782	38	1,44190	1,67723
16	1,68573	2,04843	39	1,43533	1,67041
17	1,65925	2,00748	40	1,43318	1,66633
18	1,63612	1,97164	41	1,43129	1,65746
19	1,61377	1,93995	42	1,42756	1,63871
20	1,59384	1,90948	43	1,42611	1,61208
21	1,57765	1,88413	44	1,41836	1,57526
22	1,56334	1,86168	45	1,40405	1,53310
23	1,54847	1,84137	46	1,38290	1,48504
24	1,53697	1,82317	47	1,35282	1,42642
25	1,52471	1,80435	48	1,31799	1,36199
26	1,51533	1,78936	49	1,27605	1,30192
27	1,50691	1,77576	50	1,22684	1,24234

Nota: I coefficienti risultano dal rapporto avente per numeratore il prodotto dei coefficienti delle tabelle I e II, unite alla legge 3 maggio 1967, n. 315, relativi al servizio già utile, espresso in anni interi considerato con la maggiorazione di 7 o 10 anni e per denominatore l'analogo prodotto riferito al solo servizio utile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. 268.

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Salerno ad acquistare una porzione di immobile.

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Salerno viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 37.486.500 la porzione di immobile rappresentata dall'intero primo piano di un fabbricato sito in Salerno, via Torrione, 113, ad esclusione dell'appartamento interno 2 e dell'appartamento abitazione del portiere, di proprietà dei signori Della Monica Aldo e Galderisi Fioravante, come da rogito per notaio Elio Rosapepe di Salerno, rep. n. 33615 del 5 luglio 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 96. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Autorizzazione al Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi (Milano);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

Il Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi (Milano), è autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Abbadia Cerreto, Bertonico, Casalmaiocco, Castiraga Vidardo, Caselle Lurani, Casaletto Lodigiano, Cervignano d'Adda, Cerro al Lambro, Comazzo, Cornegliano Laudense, Dresano, Galgagnano, Lodi, Mairago, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, San Zenone al Lambro, Sordio, Terranova Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano e Villanova Sillaro, tutti in provincia di Milano.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47. terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito lodigiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(8652)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Autorizzazione alla Banca popolare del Montefeltro già di Macerata Feltria e di Sant'Agata Feltria, ora Banca popolare del Montefeltro e del Metauro già di Fossombrone, Macerata Feltria e Sant'Agata Feltria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Macerata Feltria, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Fossombrone e S. Ippolito, in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Presidente del comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 26 gennaio 1939 e i propri decreti in data 30 novembre 1962, 16 giugno 1966 e 5 giugno 1968, con i quali la Banca popolare del Montefeltro già di Macerata Feltria e di Sant'Agata Feltria, ora Banca popolare del Montefeltro e del Metauro già di Fossombrone, Macerata Feltria e Sant'Agata Feltria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Macerata Feltria (Pesaro), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Belforte all'Isauro, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Montegrimano, Novafeltria, Pietrarubbia, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio e Talamello, tutti in provincia di Pesaro;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Montefeltro già di Macerata Feltria e di Sant'Agata Feltria, ora Banca popolare del Montefeltro e del Metauro già di Fossombrone, Macerata Feltria e Sant'Agata Feltria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Macerata Feltria (Pesaro), con decreto del Presidente del comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 26 gennaio 1939 e coi propri decreti in data 30 novembre 1962, 16 giugno 1966 e 5 giugno 1968, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Fossombrone e S. Ippolito, in provincia di Pesaro.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma del citato regolamento la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Popolare del Montefeltro e del Metauro già di Fossombrone, Macerata Feltria e Sant'Agata Feltria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(8651)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Autorizzazione alla Banca di Lucania, società per azioni con sede in Potenza, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni in provincia di Potenza e in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di Lucania, società per azioni con sede in Potenza:

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca di Lucania, società per azioni con sede in Potenza, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Banzi, Baragiano, Barile, Brindisi Montagna, Calvera, Cancellara, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelmezzano, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Filiano, Forenza, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Latronico, Laurenzana, Maratea, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Missanello, Montemurro, Nemoli, Picerno, Pietragalla, Ripacandida, Ruoti, S. Chirico Nuovo, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia

di Lucania, Spinoso, Tito, Tolve, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza, Viggianello e Viggiano, in provincia di Potenza, nonchè nel territorio dei comuni di Accettura, Calciano, Garaguso, Grassano, Grottole, Oliveto Lucano e Tricarico, in provincia di Matera.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Lucania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(8653)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Costruzione di centrali amplificatrici telefoniche e posa di cavi coassiali in alcune località del territorio nazionale nonchè autorizzazione a procedere ad occupazioni, espropriazioni, costituzioni di servitù nelle aree interessate ai relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 325;

Viste le relazioni tecniche della Direzione centrale impianto reparto 2° L.C. dell'A.S.S.T., riguardante i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale (2ª e 3ª fase) lungo le tratte: Roma-Nola-Napoli; Nola-Canosa variante Candela-Foggia; Canosa-Bari; Catanzaro-S. Eufemia Lamezia; Messina-Catania; Trento-Bolzano; Savona-S. Remo; Sestri Levante-Pisa, necessari per il potenziamento dell'attuale rete telefonica nazionale;

Visti i verbali del Consiglio superiore tecnico nelle adunanze numeri 417ª, 419ª, 424ª tenute rispettivamente in data 16 novembre 1971, 22 dicembre 1971 e 9 marzo 1972;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di amministrazione nelle adunanze numeri 1239ª, 1242ª e 1253ª rispettivamente in data 3 dicembre 1971, 11 gennaio 1972 e 5 aprile 1972 in merito alla realizzazione dei nuovi impianti suddetti;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alla realizzazione dei nuovi impianti di cui sopra, di dichiarare di pubblica utilità le opere sopradescritte onde assicurare anche il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di esproprio difficoltà di vario genere con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il progetto tecnico di massima della A.S.S.T relativo ai lavori ed alle opere dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale (2ª e 3ª fase) riguardante la costruzione di centrali amplificatrici non presidiate in Ceprano, Candela, Grottaminarda, La Spezia e la posa dei cavi coassiali lungo le tratte: Roma-Nola-Napoli; Nola-Canosa e variante Candela-Foggia; Canosa-Bari; Catanzaro-S. Eufemia Lamezia; Messina-Catania; Trento-Bolzano; Savona-S. Remo; Sestri Levante-Pisa.

Art. 2.

L'A.S.S.T. è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: BOSCO

(8670)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Moly dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2801 e n. 2802, in data 11 gennaio 1961, la ditta Moly fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Clemente III n. 12, preparati galenici in compresse, pomate, capsule gelatinose, ovuli, supposte e sciroppi, nonchè specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 18 aprile 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Moly l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Clemente III, n. 12, concessa con decreti ministeriali n. 2801 e n. 2802 in data 11 gennaio 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8625)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Revoca alla ditta Anonima chimico farmaceutica S.p.a., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica di Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4316, in data 13 novembre 1967, la ditta Anonima chimico farmaceutica S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Lomellina, 64, specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 1° febbraio 1971, registrato a Lodi Atti pubblici, il 3 febbraio 1971 al n. 413, vol. 188 dal quale risulta che la ditta predetta ha modificato la propria denominazione sociale da « Anonima chimico farmaceutica S.p.a. » a « Zyma S.p.a. ».

Vista la lettera in data 11 ottobre 1971 con la quale la ditta Zyma S.p.a. rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Anonima chimico farmaceutica S.p.a. su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina sita in Milano, via Lomellina, 64, concessa con decreto ministeriale n. 4316 in data 13 novembre 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8622)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Revoca alla ditta Anonima chimico farmaceutica, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 6 maggio 1954 e con decreti ministeriali n. 2543 in data 25 febbraio 1959 e n. 4125 in data 7 ottobre 1966 la ditta Anonima chimico farmaceutica fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Macedonio Melloni, 75, specialità medicinali (chimiche), prodotti chimici da usare in medicina (trasformazione di sali di chinino) e specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 1° febbraio 1971 registrato a Lodi Atti pubblici, in data 3 febbraio 1971 al n. 413, vol. 188 dal quale risulta che la ditta predetta ha modificato la propria denominazione sociale da Anonima chimico farmaceutica S.p.a. a Zyma S.p.a.;

Vista la lettera in data 11 ottobre 1971 con la quale la ditta Zyma S.p.a. rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927 n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Anonima chimico farmaceutici S.p.a., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Macedonio Melloni, 75, concessa con il decreto A.C.I.S. in data 6 maggio 1954 e con i decreti ministeriali n. 2543 in data 25 febbraio 1959 e n. 4125 in data 7 ottobre 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8621)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Vista la nota n. 40505 del 27 maggio 1972 della Confederazione nazionale coltivatori diretti con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del sig. Raffaele Polichetti, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, con il sig. Aniello Passarella;

Decreta:

Il sig. Aniello Passarella è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Raffaele Polichetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8669)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Magione

Con decreto 12 aprile 1972, n. 611, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dal lago Trasimeno in località S. Feliciano del comune di Magione (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, particella 114, della superficie di mq. 65, ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:1000, con allegata relazione tecnico-estimativa 5 agosto 1970 dell'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico e relazione tecnico-estimativa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8626)

Con decreto 13 aprile 1972, n. 576, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dal lago Trasimeno in comune di Magione (Perugia), segnato nel nuovo catasto del comune medesimo al foglio n. 41, particella 107, della superficie di mq. 60, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1:1000, con allegata relazione tecnico-estimativa 13 febbraio 1971, dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico e relazione tecnico-estimativa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8627)

Con decreto 6 aprile 1972, n. 612, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dal lago Trasimeno in località S. Feliciano del comune di Magione (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, particella 102, della superficie di mq. 8, ed indicato nella relazione tecnico-estimativa 4 agosto 1970, con allegato schizzo planimetrico in scala 1:1000, dell'ufficio tecnico erariale di Perugia; relazione con allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8678)

Con decreto 12 maggio 1972, n. 631, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dal lago Trasimeno, in frazione S. Feliciano del comune di Magione (Perugia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, mappali 76 (mq. 7) e 79 (mq. 2), di complessivi mq. 9, ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1 : 1000, con allegata relazione tecnico-estimativa 4 agosto 1970, dell'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8679)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Casalfiumanese

Con decreto 6 aprile 1972, n. 615, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni lungo il torrente Sellustra, in comune di Casalfiumanese (Bologna), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20, mappali 54 (Ha. 0.27.12); 55 (Ha. 0.21.00) e foglio n. 24, mappale 64 (Ha. 0.13.80), di complessivi Ha. 0.61.90, ed indicati nell'estratto di mappa in scala 1:2000, con allegato verbale 31 marzo 1971, dell'ufficio tecnico erariale di Bologna: estratto di mappa con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8628)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « G. Pascoli » di Genova, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 51775/1.14.13/I del 12 luglio 1963, il prefetto della provincia di Genova ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « G. Pascoli » di Genova ad accettare la donazione della somma di L. 1.050.275 in titoli per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome del « prof. Filippo Grimaldi ».

(8672)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Antonia Tropeano, nata a Reggio Calabria il 16 gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere rilasciato dall'Università di Messina il 2 ottobre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8673)

La dott.ssa Ida La Rocca, nata ad Adrano (Catania) il 21 luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere rilasciato dall'Università di Messina il 29 agosto 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8674)

Il dott. Francesco Cozzi Lepri, nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 2 novembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in chimica rilasciato dall'Università di Roma il 18 giugno 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8675)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di detonatori da mina

Con decreto ministeriale 10.00667, in data 14 giugno 1972, i detonatori da mina denominati « MAK, MAK/I, MAK/R, MAK/M, PAK/I, PAK/M e PAK/R, fabbricati dalla società Union explosivos Rio Tinto in Galdacano (Spagna) sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

(8636)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso di rettifica

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1972. « Nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 21 aprile 1972, è stato registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1972 e non il 1° marzo 1972, come erroneamente indicato in calce al provvedimento.

(8560)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 stesso mese, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972;

Letta la nota n. 928 in data 18 aprile 1972, con la quale il presidente della corte d'appello di Venezia, nell'informare che il dott. Francesco Faranda, sostituto procuratore generale, componente supplente di quella commissione, è stato destinato ad altra sede, propone la sostituzione del medesimo con il dottor Franco Meoli, sostituto procuratore generale presso la stessa corte d'appello;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Franco Meoli, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello, in sostituzione del dott. Francesco Faranda.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1972
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 317

(8637)

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 stesso mese, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1972, registrato il 17 aprile successivo, con il quale il dott. Antonio La Torre, magistrato di appello è stato nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina, in sostituzione del dott. Francesco Rizzo;

Letto il telegramma in data 10 corrente mese, con il quale il presidente della corte di appello di Messina, nell'informare che il dott. Antonio La Torre ed il dott. Giovanni Lazzaro, rispettivamente presidente effettivo e presidente supplente di quella commissione, saranno entro breve tempo destinati alla corte di cassazione, perchè vincitori del relativo concorso per esami, propone la sostituzione dei medesimi rispettivamente con i dottori Giuseppe Scribano, magistrato di cassazione e Giacomo De Sarro, magistrato di appello, in servizio, in funzione di consiglieri, presso la stessa corte di appello;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Scribano ed il dott. Giacomo De Sarro, consiglieri della corte di appello di Messina, sono nominati rispettivamente presidente effettivo e presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello, in sostituzione dei dottori Antonio La Torre e Giovanni Lazzaro.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1972
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 318

(8639)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio 381, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1972, registro n. 5 Difesa, foglio 68, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1) S. ten. med. cpl. Crapa Giuseppe	punti	24,27
2) dott. in med. e ch. Romanelli Francesco	»	23,37
3) S. ten. med. cpl. congedo Parente Giovanni	»	21,60

Art 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) S. ten. med. cpl. Crapa Giuseppe	punti	24,27
2) dott. in med. e ch. Romanelli Francesco	»	23,37
3) S. ten. med. cpl. congedo Parente Giovanni	»	21,60

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1972
Registro n. 19, foglio n. 359

(8661)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 380, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di diciotto tenenti del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1972, registro n. 1 Difesa, foglio n. 344, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito;

Visti gli atti della commissione stessa e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli del servizio perma-

nente effettivo di diciotto tenenti del servizio veterinario dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1) s. ten. vet. cpl. in congedo Conni Antonio, nato il 17 luglio 1944	punti	23,754
2) s. ten. vet. cpl. 1ª nomina Guidorzi Fabrizio, nato il 17 marzo 1945	»	23,716
3. s. ten. vet. cpl. 1ª nomina Callegati Angelo, nato il 6 aprile 1946	»	23,675
4) s. ten. vet. cpl. 1ª nomina Del Bue Maurizio, nato il 22 agosto 1947	»	23,550
5) s. ten. vet. cpl. 1ª nomina Valzelli Bruno, nato il 24 febbraio 1944	»	21,300

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. vet. cpl. in congedo Conni Antonio	punti	23,754
2) s. ten. vet. cpl. 1ª nomina Guidorzi Fabrizio	»	23,716
3) s. ten. vet. cpl. 1ª nomina Callegati Angelo	»	23,675
4) s. ten. vet. cpl. 1ª nomina Del Bue Maurizio	»	23,550
5) s. ten. vet. cpl. 1ª nomina Valzelli Bruno	»	21,300

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 18, *foglio n.* 162

(8662)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a settanta posti di segretario amministrativo in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10950, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settanta posti di segretario amministrativo in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 106/P.2.1.1. in data 14 settembre 1971, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

1) La nomina quali membri nella commissione esaminatrice originaria che diventa 1ª sottocommissione dell'ispettore capo Poddighe dott. Licio, della prof.ssa Pallini Conti Concetta e del prof. Scalzo Antonio in sostituzione rispettivamente dell'ispettore capo superiore a riposo Brocchieri dott. ing. Vittorio, del professore Gabriele Ennio e della prof.ssa Bianchi Maria.

2) La nomina delle seguenti sottocommissioni:

2ª *sottocommissione*

Membri:

Gambetta dott. Armando, ispettore capo superiore;
Barletta dott. Ennio, ispettore capo;
Povegliano dott. Rodolfo, ispettore capo;
Di Vincenzo dott. Edmondo, ispettore capo;
Magliano prof.ssa Lucia, insegnante di diritto;
Gabriele prof. Ennio, docente in lettere.

Segretario:

Di Toro dott. Giuseppe, ispettore principale.

3ª *sottocommissione*

Membri:

Vecchiotti dott. Alberto, ispettore capo superiore;
Peroni dott. Italo, ispettore capo;
Maggi dott. Remo, ispettore capo;
Distefano dott. Giuseppe, ispettore capo;
Crisafulli prof. Salvatore, insegnante di diritto;
Bianchi prof.ssa Maria, docente in matematica.

Segretario:

Bernardi Alberto, segretario superiore.

4ª *sottocommissione*

Membri:

Palmiotti dott. Luciano, ispettore capo superiore;
De Campora dott. Gaetano, ispettore capo superiore;
Cialdini dott. Gaetano, ispettore capo;
Notarangelo prof. Michele, insegnante di diritto;
Ascarelli prof. Sandro, insegnante di diritto;
Brocchieri dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore a riposo.

Segretario:

Tortora Giovanni, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 9 giugno 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8643)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei nel pubblico concorso per esami e per titoli a duecento posti di capo gestione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 dicembre 1971, n. 15329, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1969, n. 29927.

(8641)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5760 in data 31 dicembre 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Sfrappini dott. Alessandro, vice prefetto vicario Prefettura di Pesaro;

Giannico prof. Luigi, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Franco prof. Franco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Urbania;

Mircoli prof. Domenico, primario medico dell'ospedale civile di Pesaro;

Mezzolani dott. Ubaldo, medico condotto di Petriano.

Segretario:

Ianniello dott. Ugo, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà sede in Pesaro presso l'ospedale generale provinciale « San Salvatore », inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 12 giugno 1972

Il medico provinciale: CAVINA

(8644)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1017 del 26 febbraio 1970, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1969;

Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità n. 1100 del 7 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione come sopra costituita, nonchè la graduatoria formata dalla commissione stessa relativa ai nove concorrenti risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati idonei del concorso di cui alle premesse:

1. Gambino Umberto	punti	56,482
2. Vasi Salvatore	»	52,953
3. La Torre Nicolò	»	51,522
4. Oppedisano Francesco	»	51,166
5. Meli Francesco	»	47,000
6. Valenti Carmelo	»	46,936
7. Puccio Domenico Antonio	»	40,000
8. Cutaia Filippo	»	38,000
9. Giardina Stefano	»	36,966

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di S. Agata Militello (capo consorzio), Motta Camastra (capo consorzio), e Longi (capo consorzio).

Messina, addì 14 giugno 1972

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2298 del 14 giugno 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1017 del 26 febbraio 1970;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoscritti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati, alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Gambino Umberto: S. Agata Militello (capo consorzio) Militello Rosmarino Alcara Li Fusi;

2) Vasi Salvatore: Longi (capo consorzio) Galati Mamertino Frazzanò Mirto Caprileone;

3) La Torre Nicolò: Motta Camastra (capo consorzio) Graniti Gaggi.

Il sindaco del comune di S. Agata Militello, presidente del consorzio veterinario (Militello Rosmarino Alcara Li Fusi) come pure il sindaco del comune di Motta Camastra, presidente del consorzio veterinario (Graniti Gaggi) ed il sindaco del comune di Longi, presidente del consorzio veterinario (Galati Mamertino Frazzanò Mirto Caprileone), sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di S. Agata Militello Motta Camastra e Longi.

Messina, addì 14 giugno 1972

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

(8645)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.